Proc. n. 1342/2022



CORTE DI APPELLO DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati:

dr.ssa Elvira Palma

Presidente

dr. Luca Ariola

Consigliere - relatore

dr.ssa Valeria Spagnoletti

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1342 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente

tra

rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco di Natale, giusta procura a margine del ricorso di primo grado;

appellante

e

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore;

appellato - contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato in data 13 dicembre 2017 — premesso essere titolare di pensione con decorrenza dal 1° novembre 2004 in virtù di contribuzione versata quale operaio agricolo dipendente (dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 2004) ed esercente attività commerciale (dal 1° dicembre 1976 al 31 dicembre 1980) — ha lamentato l'erroneità della liquidazione operata dall'Inps in ragione dell'omesso accredito dei contributi figurativi per disoccupazione agricola per gli anni 1997 (91 giornate) e 2003 (52 giornate).

Il ricorrente, dunque, ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto alla contabilizzazione della menzionata contribuzione figurativa con rideterminazione dell'importo mensile della pensione in godimento nella misura di 643,91 euro in luogo di quello riconosciuto dall'Inps (pari a 632,46 euro) e con la conseguente condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore della differenza mensile maturata a far data dal 1° novembre 2004, pari a 11,45 euro.

2. Pronunciando nel contraddittorio con l'Inps, con sentenza del 15 aprile 2022 il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda spiegata da

Il Giudice di prime cure ha rilevato la prescrizione dei contributi figurativi reputando applicabile il termine di prescrizione quinquennale *ex art.* 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, stante l'assenza di validi atti interruttivi.

3. Avverso detta sentenza

ha proposto appello.

L'Inps, sebbene attinto da regolare notifica, non si è costituito.

Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, è stata ammessa ed espletata c.t.u. contabile; quindi, all'udienza del 4 luglio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.

4. denuncia l'errore nel quale è incorso il Giudice di prime cure nel ritenere prescritti i contributi figurativi.

L'appellante evidenzia, in particolare, che il *petitum* del presente giudizio non riguarda l'omesso versamento dei contributi obbligatori o di quelli figurativi, bensì l'errata applicazione delle prescrizioni fissate dall'art. 1 del d.P.R. n. 1049 del 1970; sottolinea, infine, che già in primo grado la domanda di condanna al pagamento delle differenze sui ratei arretrati era stata limitata al triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo (deposito avvenuto il 13 dicembre 2017).

- 4.1. L'appello deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito illustrate.
- 4.2. Per quanto concerne la prescrizione rilevata dal Tribunale con rilievo assorbente, vanno in questa sede richiamate le condivisibili considerazioni già espresse da questa Corte d'appello in un precedente arresto relativo ad una fattispecie analoga a quella in scrutinio e nella quale si discuteva come nel presente giudizio della prescrizione del diritto all'accredito figurativo di contributi per disoccupazione agricola (App. Bari, sent. 294/2023 pubblicata il 6 marzo 2023, est. Deceglie).

Nel menzionato precedente si è chiarito che le pronunce invocate dal primo Giudice per sostenere l'operatività del termine di prescrizione quinquennale anche all'odierna fattispecie – in cui viene in rilievo la contribu-

INCAMPAGE AND THE STATE CONTRACTOR AND THE STATE OF THE S

zione figurativa concernente l'indennità di disoccupazione agricola – non sono pertinenti, riferendosi al credito vantato dall'Inps nei confronti del datore di lavoro a titolo di rimborso delle somme erogate al lavoratore per indennità e contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga (così Cass. n. 28605 del 2018; identico rilievo vale per Cass. n. 672 del 2018 citata nella sentenza qui impugnata).

Nelle ipotesi prese in considerazione dalla Suprema Corte, infatti, si controverteva di somme di cui era dovuto il versamento dal datore di lavoro all'Inps, rispetto alle quali la protratta inerzia dell'Istituto nell'azionare il credito nei confronti del datore di lavoro/debitore non gli avrebbe più consentito di effettuare il versamento oltre il decorso di un quinquennio; di contro, nel caso in esame si discute di un accredito figurativo operato direttamente dall'Inps d'ufficio, in assenza di qualsivoglia versamento da parte del datore di lavoro, rispetto al quale non è dunque proprio ipotizzabile l'operatività del termine di prescrizione di cui alla l. n. 335 del 1995.

4.3. Nel merito, questa Corte territoriale ha già delibato positivamente analoghe pretese fatte valere da pensionati che rivendicavano l'accredito di contributi figurativi concernenti la disoccupazione agricola non calcolati dall'Inps (App. Bari, sent. 12/2022 pubblicata il 10 febbraio 2022, est. Tarantino).

Si è osservato, in particolare, che la fondatezza della pretesa discende dall'art 1 del d.P.R. n 1049 del 1970 ("Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli"), il quale: a) al comma 1, stabilisce che «ai lavoratori agricoli spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940 n 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri»; b) al successivo comma 2, prevede che «la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino a un massimo di 180 giornate».

In ossequio a tale previsione di legge, per calcolare la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola cui ha diritto il lavoratore occorre tener conto, da un lato, del tetto massimo di 270 giornate, e, dall'altro, del numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno, per

poi operare la differenza tra le prime (ovverosia le 270 giornate) e le seconde (cioè le giornate di lavoro effettivo), di modo che l'indennità di disoccupazione spetterà in misura corrispondente alla detta differenza, e sempre che non sia superato il limite massimo di 180 giornate.

4.4. Secondo la prospettazione di l'Inps avrebbe omesso di accreditare i contributi figurativi corrispondenti all'indennità di disoccupazione agricola degli anni 1997 e 2003 (rispettivamente, 91 e 52 giornate).

L'impostazione è da reputarsi corretta.

L'estratto contributivo versato nel fascicolo telematico dell'odierno appellante attesta che in ciascuno degli anni citati - -ha lavorato in agricoltura per 10 giornate nel 1997 e 52 giornate nel 2003, percependo l'indennità di disoccupazione (ordinaria o trattamento speciale) sino alla concorrenza di 169 giornate per il 1997 e 166 per il 2003.

Di conseguenza, poiché – a mente dell'art. 1 del d.P.R. n. 1049 del 1970 – la durata dell'indennità di disoccupazione agricola è pari alla differenza tra il tetto massimo di 270 giornate e il numero delle giornate effettivamente lavorate nell'anno purché non si superi il limite di 180 giornate, e siccome nel caso di specie la differenza è pari ad un numero di giorni non superiore a 180 (ossia: per l'anno 1997: 270 – 10 = 260; per il 2003: 270 – 52 = 218), il conteggio operato dall'Istituto ai fini dell'accredito dei contributi figurativi risulta essere errato, in quanto, a fronte della durata della corresponsione dell'indennità pari al numero di giornate appena indicato, risulta un accredito di contributi figurativi in misura inferiore, sicché ad un calcolo effettuato in conformità alla legge mancano proprio le 91 giornate rivendicate da Riontino per il 1997 (260 – 169) e le 52 per il 2003 (218 – 166).

4.5. Per quanto concerne le differenze maturate sul rateo di pensione, stante la contumacia dell'Inps questa Corte ha ritenuto necessario disporre c.t.u. contabile demandando all'ausiliare, dr. Domenico Berardi, il compito di quantificarne l'ammontare sulla scorta del sopra menzionato criterio (v. ordinanza resa all'udienza del 27 novembre 2023: «voglia il c.t.u. calcolare l'importo del rateo mensile della pensione cat. VOCOM n. 36036177 di cui fruisce Salvatore Riontino alla data del 1° novembre 2004 per effetto della contribuzione figurativa relativa alla disoccupazione agricola per gli anni 1997 e 2003, nonché la differenza tra il rateo come sopra calcolato e quello riconosciuto dall'Inps; compia il consulente ogni altro accertamento utile ai fini di causa»).

Il dr. Berardi ha dato corso al mandato ricevuto ed ha verificato che effettivamente l'Inps negli anni 1997 e 2003, pur avendo lavorato

Emarca Da. ADI IBADEC DED CA DI EIDMA OLIAI IEICATA Soriale. AHTHORASAERETONASAENDONSHOOA

Do: DAI MA CI VIDA

ed ottenuto il trattamento speciale di disoccupazione, aveva omesso di accreditare della contribuzione figurativa nella misura del tetto delle 270 giornate (come stabilito dall'art. 1 del d.P.R. cit.). Dunque, il consulente ha calcolato l'anzianità contributiva inserendo nel conteggio anche i contributi figurativi spettanti. Sulla scorta di tale calcolo il dr. Berardi ha appurato che il numero di settimane complessive utile al calcolo della misura della pensione è pari a 993,00 per tale via giungendo a quantificare il rateo mensile della pensione cat. VOCOM n. 36036177 di cui fruisce alla data di decorrenza (1º novembre 2004) in misura pari a 652,38 euro, sicché la differenza tra il rateo effettivamente spettante al pensionato e quello riconosciuto dall'Inps è pari a 19,90 euro.

I calcoli eseguiti dal c.t.u. appaiono immuni da vizi e non sono stati affatto contestati dall'appellante. Tuttavia, va rilevato che nelle conclusioni del ricorso di primo grado; aveva chiesto la rideterminazione del rateo alla decorrenza in misura pari a 643,91 euro (v. pag. 16 del ricorso), insistendo per la condanna dell'Inps al pagamento della differenza rispetto al rateo liquidato dall'Istituto al momento della decorrenza (1º novembre 2004), cioè 11,45 euro. Si tratta, dunque, di importi inferiori a quelli determinati dal consulente d'ufficio.

Tanto evidenziato, la domanda può essere accolta esclusivamente entro il limite della somma indicata nel ricorso ex art. 442 c.p.c. per due concorrenti motivi. Innanzitutto, perché la domanda è finalizzata ad ottenere la condanna al pagamento di una somma determinata che la parte è giunta a quantificare grazie ai conteggi analitici allegati all'atto medesimo. In secondo luogo, perché nelle conclusioni del ricorso introduttivo non sono presenti formule quali "ovvero la somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria" (contenuta, invece, nelle conclusioni dell'atto di appello) o altre analoghe, che avrebbero consentito di escludere il vizio di ultrapetizione nell'eventualità di attribuzione di una somma maggiore di quella domandata (v. Cass. n. 20707 del 2018: «Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo»).

4.6. È il caso di aggiungere, infine, che la condanna dell'Inps al versamento in favore di della differenza tra il percepito ed il dovuto

Dr. ADIOLATION COncern Dr. OA DI CIDMA OLIMI ICIPATA DED MODEL I O ATE Co

AND THE AND INTERPORTED ON THE CIDARA OF INFORMATA CONTAINS AFFTS OF THE SERVE OF T

va limitata al triennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo (avvenuto il 13 dicembre 2017), giacché in questo senso è stata limitata la domanda sulla scorta dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità di tema di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011) rispetto alle domande di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche già riconosciute, ossia: a) la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 17430 del 2021); b) la decadenza triennale è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione) (cfr. Cass. n. 22820 del 2021).

5. In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata va dichiarato il diritto di alla rideterminazione del rateo mensile del trattamento pensionistico di cui egli è titolare (cat. VOCOM n. 36036177) nella misura di 643,91 euro alla data di decorrenza (1° novembre 2004); di conseguenza, l'Inps dev'essere condannato al pagamento della differenza tra il rateo mensile percepito e quello dovuto (pari a 11,45 euro alla data del 1° novembre 2004), con l'aggiunta degli aumenti dovuti alla perequazione automatica, a partire dal dicembre 2014, cui vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal singolo rateo all'effettivo soddisfo.

Resta assorbita ogni altra questione.

6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell'Inps, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.

PQM

La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 13.10.2022 da

nei confronti dell'Inps avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, in data 15.4.2022, così provvede:

RG n. 1342/202

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla rideterminazione del rateo mensile del trattamento pensionistico di cui egli è titolare (cat. ' nella misura di € 643,91 alla data di decorrenza (1° novembre 2004);

condanna l'Inps al pagamento in favore di della differenza tra il rateo mensile percepito e quello dovuto, pari ad € 11,45 alla data del 1° novembre 2004 con gli aumenti dovuti alla perequazione automatica, a partire dal dicembre 2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal singolo rateo all'effettivo soddisfo;

condanna l'Inps al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in
per ciascun grado, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;

pone definitivamente a carico dell'Inps le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.

Così deciso in Bari, il 4 luglio 2024.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Luca Ariola

Elvira Palma